

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO  
DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI  
CHIUSURA DEL P.O.R. FSE 2014-2020 CON IL CRITERIO  
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE  
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG 927868229D**

## **Art. 1 - INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al Capitolato relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto un servizio di assistenza a supporto di ARPAL Umbria - OI al fine di concorrere al raggiungimento dei target della programmazione affidatele mediante l'accelerazione delle procedure e della spesa durante la fase di chiusura del POR FSE come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a contrarre n° 787 del 16/06/2022 e si svolgerà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo, "Codice").

Il bando di gara è stato:

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 12/07/2022;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- pubblicato sul profilo del committente [www.arpalumbria.it](http://www.arpalumbria.it) ;

Il luogo di esecuzione del Servizio è il territorio della Regione Umbria, codice NUTS: ITI2.

Il codice CPV è il seguente: 79411000-8

Il Codice Identificativo di Gara è il seguente: 927868229D

Codice Univoco Intervento (CUI) S03630270548202200005.

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) è il Dott. Paolo Sereni Dirigente del Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali;

### Reperibilità della documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati
- c) Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale;
- d) DGUE
- e) Informativa sul trattamento dati privacy;

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) e sul sito internet della committente [www.arpalumbria.it](http://www.arpalumbria.it).

### Richiesta d'informazioni

Eventuali chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara potranno essere richiesti a ARPAL, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Chiarimenti". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. La Piattaforma utilizzerà a tal fine l'indirizzo PEC utilizzato dagli operatori economici in sede di registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandataro/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa

a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La Stazione appaltante ed il Gestore della piattaforma declinano ogni responsabilità per errori e/o omissioni nell'inserimento dei predetti dati. In sede di registrazione va utilizzato l'indirizzo PEC inserito negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 a cui recapitare le comunicazioni tramite la piattaforma telematica. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

## **Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti di cui all'art. 45 del Codice degli Appalti nonché gli operatori economici concorrenti con sedi in altri Stati Membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti così come previsti nel prosieguo del presente Disciplinare.

Nello specifico sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 3 tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ogni impresa potrà presentare un'offerta soltanto. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dalla medesima impresa – da sé sola o all'interno di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) - tutte le offerte saranno escluse dalla procedura.

In particolare, ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- **è vietata** la partecipazione anche individuale del concorrente che partecipa alla gara

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete;

- **i consorzi** di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara;
- **le reti di imprese** di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

### Cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi previsti dall'art.48 commi 17 e 19 del Codice.

### **Art. 3 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso – a pena di esclusione – dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziari, e tecnici di cui all'art. 83 del Codice.

Le condizioni e i requisiti di partecipazione sono quelli risultanti dalle richieste documentali specificate ai successivi sottoparagrafi del presente disciplinare, le quali si intendono espressamente formulate a pena di esclusione, salvo comunque – ricorrendone i presupposti – il ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, del Codice.

A dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere generale di cui all'art. 83 del Codice Appalti, e dell'insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del medesimo Codice, è richiesta la presentazione del Modello DGUE (Allegato n. 1) e delle Dichiarazioni integrative (Allegato n. 2).

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di capacità economica e finanziaria

A dimostrazione del possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, dovrà essere attestato un fatturato globale annuo riportato dalla società o dal raggruppamento di soggetti proponenti negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore a € 600.000,00 IVA esclusa.

Si precisa che tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo all'esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all'assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri di personale. Tale dichiarazione dovrà essere resa utilizzando, anche in questo caso, il modello DGUE (Allegato n. 1).

La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, su eventuale successiva richiesta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il requisito relativo al fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale

A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica e professionale, dovrà attestarsi che il soggetto/raggruppamento proponente abbia eseguito nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno 2 servizi analoghi a quello oggetto del presente bando di gara, specificando la descrizione delle attività, i destinatari, l'importo e la durata del singolo contratto.

In caso di offerta presentata da prestatori di servizi temporaneamente raggruppati, ciascun prestatore di servizi dovrà dimostrare, a pena di esclusione, il possesso pro-quota dei suddetti servizi analoghi: la capogruppo mandataria dovrà dimostrare il possesso di almeno 2 (due) servizi analoghi; la/e mandante/i dovranno dimostrare il possesso di almeno 1 (uno) servizio analogo.

Tale dichiarazione dovrà essere resa utilizzando il Modello DGUE (Allegato n. 1).

La comprova del requisito è fornita secondo la seguente modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati dovranno essere inseriti nel sistema AVCpass dai

concorrenti in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Per la dimostrazione in sede di gara è sufficiente l'autocertificazione, in merito al possesso del requisito, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. fatta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere in fase di gara alla richiesta della documentazione in originale o copia conforme;

I requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria e tecnica professionale, sono ritenuti indispensabili in relazione alla entità, complessità e specificità dell'appalto, la cui esecuzione deve essere condotta ottimizzando in modo efficiente, efficace ed economico il servizio di interesse dell'Agenzia.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente procedura, operatori economici dotati di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della necessità di garantire la congruità della capacità produttiva degli operatori economici da selezionare.

Ciò detto, sono stati individuati i superiori requisiti, in modo da garantire comunque la più ampia partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici interessati che competono nel settore dei servizi oggetto della presente procedura.

#### **Art. 4 - GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a. una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 6.852,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita:

- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, *la riduzione del 50%* per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **Art. 5 – AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi degli artt. 45 e 48 del Codice degli Appalti che intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale, avvalendosi dei requisiti di terzi, dovrà procedere secondo le modalità di cui all'art.89 Codice degli Appalti.

È vietato altresì, pena l'esclusione, avvalersi della medesima impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente, nonché la partecipazione congiunta dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti.

#### **Art 6 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La Stazione Appaltante verifica i requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 3, esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, mediante il sistema AVCPASS.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo al link dedicato del Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare attraverso il CIG, ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella "Documentazione di gara".

Inoltre, l'operatore economico, fermo restando l'obbligo di presentare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra (articolo 3), in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, tramite un'area dedicata, inserisce a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità.

#### **Art 7 - CONTRIBUTO DI GARA**

I concorrenti, a pena esclusione, devono effettuare, ai sensi della Delibera del 21 dicembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", il pagamento di una contribuzione in favore dell'ANAC per

un ammontare determinato, sulla base di parametri fissati dalla predetta Autorità ed in ragione del valore della procedura, nell'importo pari a € 35,00 (Euro trentacinque/00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **Art. 8 - SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio e/o della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici indicare nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, ARPAL provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

### **Art. 9 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare telematico e timing di gara (Allegato 4)..

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina [www.arpalumbria.it](http://www.arpalumbria.it) / Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti /, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare telematico e timing di gara (Allegato 4), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

#### **Art. 10 - DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato Disciplinare telematico e timing di gara (Allegato 4), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali rilasciate dal sistema informatico;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

#### **Art. 11 - IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate al Gestore della Piattaforma ai recapiti indicati nel Portale Acquisti Umbria [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc).

#### **Art. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA STESSA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità

all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro i termini indicati nel Disciplinare telematico e timing di gara (Allegato 4) a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto dall'art. 9.

### **Art. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Per il soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [Nota: ad esempio: contratto di avalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte ecc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**.

### **Art. 14 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa (Vedi disciplinare telematico e timing di gara Allegato 4) la seguente documentazione:

- 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
- 2) DGUE;
- 3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA;
- 4) GARANZIA PROVVISORIA e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del CONTRIBUTO

- ALL'ANAC;  
6) PASSoe;  
7) documentazione in caso di AVVALIMENTO di cui all'art. 5;  
8) documentazione per i SOGGETTI ASSOCIATI di cui all'art. 2;  
9) ricevuta di versamento DELL'IMPOSTA DI BOLLO pari a € 16,00.

#### 14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1) deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche utilizzando il modello di cui all'Allegato n. 2.

Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliario.

### **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010)

### **Oppure**

- dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1

comma 3 del DM. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Il concorrente, per il subappaltatore, allega:

1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2. PASSOE del subappaltatore.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2 "Cause di esclusione" del presente disciplinare.

**Parte IV – Criteri di selezione**

**Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:**

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 3 a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 3 b) del presente disciplinare.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 1bis)

"Dichiarazioni integrative" con le quali:

1. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure in alternativa indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
2. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. C-bis, c-ter e c-quater del Codice;
3. DICHIARA, altresì, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice.

**Rende, altresì, le altre Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000**

4. DICHIARA di aver letto e compreso i contenuti delle informazioni sul trattamento dati personali rese da ARPAL agli operatori economici ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o "GDPR"), in relazione ai dati acquisiti dall'amministrazione per le finalità di cui alla



presente procedura.

5. DICHIARA di aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i trattamenti dei dati personali necessari per la realizzazione dei servizi oggetto della presente procedura siano effettuati conformemente al regolamento UE 2016/679 e di essere in grado di dimostrarlo, come previsto dall'art. 24 del GDPR.
6. DICHIARA di aver tenuto conto, stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento del servizio ai nuovi protocolli per la sicurezza, al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato sia in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, sia in sede di indicazione degli oneri della sicurezza aziendali, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza e agli oneri accessori conseguenti, e di aver presentato un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione del servizio secondo le modalità e la tempistica stabilite nel progetto posto a base di gara.

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.
- 

#### 14.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

##### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

Dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- b) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25

del CAD;

**(o in alternativa)**

- b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

### **Art. 15 - DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica dovrà consistere in un massimo di 30 cartelle (facciata singola) dattiloscritte utilizzando il carattere "calibri", dimensione 11 punti, interlinea singola, in formato A4 comprensive di eventuali tavole e grafici, descrittivo dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività previste nel servizio, esclusi i CV.

E inoltre dovrà:

- essere formulato in lingua italiana;
- essere in formato pdf;
- essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma)

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento "Progetto Tecnico", pena l'esclusione del concorrente, deve essere sottoscritto digitalmente:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

Nell'offerta tecnica non possono essere contenuti riferimenti all'offerta economica, pena

l'esclusione

### 15.1 Contenuto dell'offerta tecnica

Nella proposta tecnica dovranno essere indicati gli obiettivi, le fasi, le tempistiche, oltre agli aspetti organizzativi, operativi e metodologici, riguardanti l'esecuzione del servizio.

Servizi aggiuntivi e risorse professionali aggiuntive.

Si richiede al concorrente di descrivere nell'offerta tecnica servizi aggiuntivi rispetto a una o più delle Attività indicate all'art.2 nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Il concorrente dovrà indicare nella scheda tecnica il numero di giornate/uomo aggiuntive che intende garantire per ogni figura professionale del gruppo di lavoro secondo quanto di seguito specificato.

Le figure professionali richieste dall'Amministrazione sono suddivise in 3 tipologie:

Per ciascuna Figura Professionale è richiesto un numero minimo di giornate, tale per cui il numero complessivo di Giornate/uomo richieste per tutto il periodo di durata del contratto non può essere inferiore a 700 così come indicato nella tabella di seguito riportata:

Figura Professionale		Numero giornate/uomo minimo per Figura professionale
Capo Progetto	Giornate/uomo	40
Esperto Senior (2)	Giornate/uomo	120
Esperto Junior (3)	Giornate/uomo	540
TOTALE	Giornate/uomo Totale	700

Il concorrente, pena l'esclusione, deve offrire un numero complessivo di giornate/uomo non inferiore al valore totale, e comunque per ciascuna figura professionale non inferiore al numero specifico di giornate/uomo sopra indicate.

Il concorrente può dimensionare ulteriormente il gruppo di lavoro garantendo all'Amministrazione un numero di giornate/uomo superiore alla soglia minima sopra indicata, **entro un incremento massimo delle giornate totali del 15%**.

## 15.2 Contenuto della busta “c – offerta economica”

A pena di esclusione nella busta “C – Offerta economica” sarà contenuta la dichiarazione di offerta economica contenente i seguenti elementi:

- il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, IVA esclusa
- il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, IVA esclusa.

Detta dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, all'ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante/ procuratore dell'impresa.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità previste per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 14.1.

I prezzi espressi si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione del servizio. Tutti i prezzi devono essere espressi in Euro al netto dell'IVA.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica deve essere espressa in cifre e in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni, prevarrà quella più favorevole per ARPAL Umbria.

Saranno escluse le offerte che prevedano un corrispettivo complessivo superiore all'importo a base d'asta stabilito.

Si precisa, inoltre, che l'Offerta Economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara, se mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte, parziale, condizionata e/o indeterminata.

La Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, procederà alla verifica delle offerte risultate anormalmente basse.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 del Codice, o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

### **Art. 16 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta tecnica (massimo 80 punti su 100) sarà valutata in relazione alla qualità e alla modalità di realizzazione dei servizi e alle caratteristiche della struttura organizzativa e delle risorse umane destinate allo svolgimento delle attività, secondo i seguenti criteri e parametri di valutazione:

<b>CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICA</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>1. Qualità della proposta di realizzazione dei servizi</b>	<b>40</b>
1.1. Completezza, coerenza ed articolazione della proposta rispetto	20

alle specifiche e alle indicazioni contenute nella descrizione del Servizio previste nel Capitolato tecnico prestazionale	
1.2. Contenuti, qualità ed innovatività delle soluzioni individuate rispetto al contesto	10
1.3. Coerenza ed esaustività della proposta rispetto ai contenuti del Capitolato	10
<b>2. Qualità del gruppo di lavoro</b>	<b>25</b>
2.1. Qualificazione ed esperienza del Responsabile nelle materie e attività specifiche oggetto del Servizio	8
2.2. Qualificazione ed esperienza degli altri componenti il GdL	10
2.3. Modalità di interazione con la Committenza	7
<b>3. Soluzioni innovative, soluzioni migliorative e/o servizi aggiuntivi proposti nella realizzazione delle attività</b>	<b>5</b>
3.1. Proposte migliorative nell'erogazione dei servizi e nella realizzazione dei prodotti	5
<b>4. Risorse aggiuntive</b>	<b>10</b>
4.1. Numero di giornate aggiuntive del GdL minimo, entro il limite del 15% di incremento (elemento quantitativo)	5
4.2. Qualificazione ed esperienza degli esperti aggiuntivi	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>

**Nel caso in cui le singole proposte fossero inferiori ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico, il punteggio attribuito nella valutazione per il singolo parametro sarà pari a 0.**

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione, nonché supportare i giudizi con una idonea motivazione tecnica, ognuno dei componenti della Commissione giudicatrice dovrà:

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione (parametri di valutazione) individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico discrezionale, corrispondente ad uno fra i 10 giudizi predeterminati, che corrisponderà automaticamente ad un coefficiente tra 0 e 1;
- per ciascun parametro di valutazione, la media matematica dei suddetti coefficienti, così come espressi discrezionalmente da ciascuno dei componenti della Commissione Giudicatrice, verrà trasformata riportando al valore 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima, le medie provvisorie in precedenza calcolate;
- al valore 1 corrisponderà il punteggio massimo attribuibile al singolo parametro di valutazione, proporzionando a tale punteggio massimo gli altri valori ottenuti come sopra specificato.

Sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media, sarà tenuto valido il risultato delle operazioni fino alla quarta cifra decimale.

Con riferimento a detti elementi di valutazione dell'offerta qualitativa ogni parametro di valutazione verrà valutato secondo i seguenti giudizi sintetici discrezionali, corrispondenti automaticamente ai coefficienti numerici indicati:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato o assente	0
Quasi del tutto assente o scarso	0,1
Gravemente insufficiente	0,2
Insufficiente	0,3
Appena sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

**In quanto elemento quantitativo, al criterio 4.1 è attribuito un valore secondo il calcolo proporzionale.**

**OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti):**

Per l'offerta valida con prezzo più basso: 20 punti;

Per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, ossia calcolato con la seguente formula:  $P = 20 \times P_{min}/P_{off}$

dove:

*P = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente all'offerta economica;*

*P<sub>min</sub> = prezzo relativo al concorrente che ha presentato la richiesta minima;*

*P<sub>off</sub> = prezzo presentato dal concorrente in esame.*

In sede di valutazione delle offerte economiche sarà verificata l'eventuale esistenza di offerte anomale ai sensi degli art. 97 e ss. del D.Lgs. 50/2016.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

I risultati saranno arrotondati alla quarta cifra decimale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano e/o modifichino le predette condizioni dell'Appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Nel caso in cui la Commissione sia chiamata a valutare l'unica offerta pervenuta e/o valida, la metodologia sopra descritta, volta ad un puntuale confronto concorrenziale, non verrà applicata. In tale unico caso, la Commissione procederà ad esprimere, per ciascun elemento specifico di valutazione (parametri di valutazione) individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico discrezionale, corrispondente ad uno fra i 10 giudizi predeterminati sopra richiamati. Successivamente la Commissione, adeguatamente motivando, dovrà esprimere un giudizio di idoneità o non idoneità dell'offerta in relazione all'oggetto del contratto.

All'offerta idonea verrà attribuito il punteggio massimo applicabile alla valutazione tecnica (90/100).

ARPAL si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida. Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Servizio.

#### 16.1 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice che valuterà le offerte tecniche è nominata dal Direttore di ARPAL dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### **Art. 17 – SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La prima seduta ha luogo nel giorno e nell'orario riportato nel Disciplinare Telematico e Timing di gara (Allegato 4).

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;

#### **Art. 18 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della



procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

#### **Art. 19 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 18. (Vedi disciplinare telematico e timing di gara Allegato 4).

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 16 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di giorni 3 (tre). La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 1 "Comunicazioni". È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 1 "Comunicazioni".

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 17 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

#### **Art. 20 - VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui,

in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 (cinque) dal ricevimento della richiesta.

I RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **Art. 21 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

Sulla base delle previsioni dello Statuto e delle regole organizzative interne di ARPAL, l'organo competente all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione della presente procedura di gara è il Direttore di ARPAL.

Prima dell'aggiudicazione, ARPAL, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. ARPAL, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

Qualora la Stazione Appaltante non sia in grado di effettuare le verifiche a causa della mancata trasmissione del codice PASSOE, ovvero non trovino riscontro le dichiarazioni fornite in sede di offerta, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'ANAC.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Nell'ipotesi in cui la procedura di gara non possa essere aggiudicata in favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, la stessa sarà aggiudicata al concorrente secondo classificato, procedendo altresì alle verifiche sopra indicate.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue successivamente in graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il Responsabile del Procedimento comunicherà l'aggiudicazione tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'Agenzia si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione e in attesa della stipula del contratto di appalto, di procedere all'esecuzione d'urgenza dell'appalto ai sensi dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e l'avvio del servizio con preavviso di cinque giorni all'Impresa Aggiudicataria; in tal caso l'Impresa si impegna a rispettare tutte le norme previste dal Capitolato anche nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto;

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva in favore di ARPAL, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice.

La garanzia viene prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice e la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione del Servizio.

Prima della stipula del contratto potrà essere richiesta espressa dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità tra l'aggiudicatario e la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.

#### **Art. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 23 - SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario in via definitiva ha l'obbligo di corrispondere ad ARPAL le spese di pubblicità, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02 dicembre 2016.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario sul c/c intestato ARPAL Umbria IBAN: IT23G0200803033000105311110 con la seguente causale: "Rimborso spese

di pubblicazione gara per l'appalto avente ad oggetto: "Servizio Assistenza Tecnica rendicontazione P.O.R. FSE 2014/2020".

#### **Art. 24 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'operatore economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria - Via Palermo n. 86/A - 06124 Perugia – PEC arpal@postacert.umbria.it.

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale <https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati>.

#### **Art. 25 ACCESSO AGLI ATTI**

Ciascun operatore economico partecipante alla gara potrà segnalare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. A tale scopo, l'operatore economico allega una DICHIARAZIONE FIRMATA contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una COPIA FIRMATA DELLA RELAZIONE TECNICA adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'accesso agli atti sarà gestito in conformità alla "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, dati e informazioni di ARPAL Umbria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33" approvato con Determinazione Direttoriale N. 1426 del 09/12/2021

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

#### **Art. 26 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Con la partecipazione alla gara, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare in modo pieno ed incondizionato tutto quanto indicato nel Bando, Capitolato e Disciplinare di Gara. Si precisa che:

- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti, ARPAL può procedere a verifiche a campione ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
- ARPAL, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti, si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, temporaneamente o definitivamente, la presente procedura di gara;

- l'aggiudicazione non costituisce per ARPAL obbligo a stipulare il contratto.